

Articolo 8

Lavori leggeri

(art. 30 cpv. 2 lett. a LL)

Se non è applicabile una disposizione speciale secondo gli articoli 4–7, i giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati per lavori che, per il genere o le condizioni in cui vengono eseguiti, non ne compromettano la salute, la sicurezza o lo sviluppo psicofisico e non ne pregiudichino la frequenza e le prestazioni scolastiche. I giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati segnatamente nell'ambito di programmi organizzati a scopi di orientamento professionale da parte di aziende, di organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, di enti incaricati dell'orientamento professionale o di enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche, conformemente alla legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

I giovani di età superiore ai 13 anni possono effettuare lavori leggeri senza bisogno di un'auto-riccazione, ma anche in questi casi occorre rispettare la durata del lavoro e del riposo stabilita nella presente ordinanza (art. 11 OLL 5). Essi possono anche lavorare in un'azienda per scoprire se una professione corrisponde o meno alle loro aspettative. A tale proposito è importante che durante il periodo di pratica i giovani abbiano la possibilità di vedere in che cosa consiste una professione, in modo da poter fare una scelta. Per questo motivo gli impieghi devono essere impostati in modo corretto e pertinente. La presente disposizione permette inoltre ai giovani di età superiore ai 13 anni di effettuare il cosiddetto "servizio in fattoria" o impieghi simili nonostante l'applicazione, anche nell'agricoltura, dell'età minima di 15 anni. La definizione di lavori leggeri corrisponde a quella dell'articolo 7 della Convenzione n. 138 dell'OIL (RS 0.822.723.8). Ciò che distingue un lavoro leg-

gero da un'attività "normale" o pericolosa sono la natura e le condizioni d'esercizio del lavoro in questione (orario, frequenze, ecc.). Occorre valutare nei singoli casi se un lavoro è leggero basandosi sui criteri elencati nella disposizione dell'ordinanza.

Distinzione nel singolo caso per quanto riguarda l'esempio "distribuzione di prospetti" su incarico di una società pubblicitaria:

- Lavoro leggero: un giovane di 14 anni trasporta una volta alla settimana, dopo la scuola, alcuni volantini nel suo quartiere. Egli non ha difficoltà a scuola e non soffre di disturbi fisici.
- Lavoro non leggero: un giovane di 14 anni trasporta ogni mattina, prima di recarsi a scuola, una grande scatola piena di prospetti. La conseguenza di questa attività sono problemi alla schiena e difficoltà a scuola.